



Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

**(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)**

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005² sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

Allegati

Gli allegati 2.10 e 2.15 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.

² Fatto salvo il capoverso 3, l'allegato 2.10 entra in vigore il 1° gennaio 2025.

³

L'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 3 lettera a numeri 2 e 4 come pure numero 2.2 capoversi 5 e 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

N. 2.1

2.1 Divieti

¹ Sono vietate la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione a scopi privati e l'esportazione di:

- a. prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a 0,0005;
- b. apparecchi e impianti che funzionano con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono.

² Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato come pure l'importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti mobili che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell'aria:

- a. apparecchi frigoriferi e congelatori per il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili;
- b. apparecchi per il raffreddamento e il riscaldamento di locali;
- c. apparecchi per il raffreddamento e il riscaldamento di processi, compresi deumidificatori e asciugatrici;
- d. impianti di climatizzazione impiegati in veicoli a motore, ferroviari e natanti;
- e. impianti di refrigerazione mobili per il trasporto di merci.

³ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell'aria:

- a. impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici:
 1. con una potenza di raffreddamento superiore a 200 kW,
 2. con una potenza di raffreddamento di al massimo 7 kW,
 3. se il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato nell'impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 750,
 4. con unità esterne e interne (impianto di climatizzazione a split) e una potenza di raffreddamento di al massimo 12 kW, se il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato nell'impianto presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150, o
 5. senza circuito del vettore del freddo che:
 - i. utilizzano almeno tre unità di evaporazione e presentano una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW, o
 - ii. utilizzano più di 40 unità di evaporazione;
- b. impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili mediante:
 1. freddo negativo o surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW,
 2. freddo positivo con una potenza di raffreddamento superiore a 15 kW,

3. surgelazione, se il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato nell'impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 1500, o
 4. freddo positivo o negativo, se il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato nell'impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 750;
 - c. impianti per la refrigerazione di processi nell'industria e tutte le altre applicazioni di refrigerazione:
 1. con una potenza di raffreddamento superiore a 200 kW, o
 2. se il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato nell'impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 750;
 - d. pompe di calore per la distribuzione di calore di prossimità e a distanza:
 1. con una potenza di raffreddamento superiore a 600 kW,
 2. se il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato nell'impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 2100, o
 3. con un'unità esterna e una interna (pompa di calore monosplit) e una capacità inferiore a 3 kW, se il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato nell'impianto presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750;
 - e. impianti di refrigerazione per la produzione di ghiaccio artificiale e il suo utilizzo per:
 1. piste di ghiaccio permanenti, o
 2. piste di ghiaccio artificiali temporanee, se il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato nell'impianto presenta un potenziale di effetto serra superiore a 750.
- ⁴ È vietata l'immissione sul mercato di impianti dotati di un condensatore raffreddato ad aria e con una potenza di raffreddamento superiore a 50 kW se:
- a. per kW di potenza di raffreddamento contengono:
 1. più di 0,18 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore a 750, o
 2. più di 0,4 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra pari o inferiore a 750;
 - b. dispongono di un dispositivo per il recupero del calore di scarto o per il raffreddamento libero e per kW di potenza di raffreddamento contengono:
 1. più di 0,22 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore a 750, o
 2. più di 0,48 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra pari o inferiore a 750;
 - c. sono utilizzati contemporaneamente per il riscaldamento e il raffreddamento, sono dotati di almeno due scambiatori di calore ad aria e contengono per kW di potenza di raffreddamento più di 0,37 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore a 750.

⁵ È vietata l'immissione sul mercato di impianti di raffreddamento per il freddo positivo, per il freddo negativo o combinabili freddo positivo-freddo negativo (combinazione a gas caldo) con una potenza di raffreddamento superiore a 10 kW se contengono più di 2 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria per kW di potenza di raffreddamento e non sono dotati di una tecnologia per ridurre il contenuto di prodotto refrigerante di almeno il 15 per cento.

N. 2.2

2.2 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b non si applica se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. il prodotto refrigerante presenta un potenziale di riduzione dell'ozono di al massimo 0,0005; e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

² I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 1 lettera b come pure 2 lettere a–c non si applicano agli apparecchi che appartengono a un'economia domestica privata, che vengono immessi sul mercato a scopo privato o che sono importati ed esportati a scopo privato.

³ I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applicano agli apparecchi e agli impianti se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. secondo lo stato della tecnica sono stati selezionati i prodotti refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima; e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

⁴ Gli impianti a cascata possono essere immessi sul mercato per le refrigerazioni, le applicazioni di refrigerazione e le distribuzioni di calore di cui al numero 2.1 capoverso 3 che presentano una temperatura di evaporazione inferiore a -50 °C, se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima e che presentano un potenziale di effetto serra di al massimo 750 nella fase di alta pressione e di 150 nella fase a bassa pressione; e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

⁵ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 2 non si applica a un impianto:

- a. per il quale non è possibile rispettare le norme SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021³ senza l'impiego di un prodotto refrigerante stabile nell'aria; o
 - b. che viene installato all'interno di un edificio, se le norme menzionate alla lettera a potrebbero essere soddisfatte installando l'impianto all'esterno dell'edificio senza l'utilizzo di un prodotto refrigerante stabile nell'aria, ma tale impianto:
 1. non è tecnicamente possibile per motivi diversi dalle norme menzionate alla lettera a; o
 2. non è ammissibile per altri motivi, in particolare riguardanti la protezione contro l'inquinamento fonico.
- ⁶ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 4 non si applica se:
- a. secondo lo stato della tecnica le norme SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021 non possono essere rispettate senza l'impiego di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore al rispettivo valore limite vigente;
 - b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell'aria con il minor impatto sul clima; e
 - c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.
- ⁷ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 3 non si applica se:
- a. la surgelazione non può essere combinata con un freddo positivo;
 - b. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
 - c. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell'aria con il minor impatto sul clima; e
 - d. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.
- ⁸ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera c numero 2 non si applica agli impianti e alle applicazioni di refrigerazione che presentano una temperatura di evaporazione pari o inferiore a -90 °C, se:
- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
 - b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell'aria con il minor impatto sul clima; e
 - c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

³ Queste norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

⁹ Gli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato, la cui immissione sul mercato è soggetta ad autorizzazione, possono essere forniti a terzi per gli impieghi di cui al numero 2.1 capoverso 3 senza una nuova autorizzazione se non vengono ristrutturati e non viene cambiata la loro ubicazione.

¹⁰ Gli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato possono essere ampliati con componenti aggiuntivi, se questi soddisfano i requisiti di legge relativi al tipo e alla capacità del prodotto refrigerante come pure ai circuiti secondari che si applicano all'immissione sul mercato di un impianto intero simile.

¹¹ Su domanda motivata, l'UFAM può concedere a un determinato impianto una deroga dal divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numeri 1–3 e lettere b–e se:

- a. secondo lo stato della tecnica le norme SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017+A1:2021 non possono essere rispettate senza l'impiego di un prodotto refrigerante stabile nell'aria;
- b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell'aria con il minor impatto sul clima; e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

¹² D'intesa con la SECO, l'UFAM può adeguare di conseguenza i capoversi 5 lettera a, 6 lettera a e 11 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.

N. 2.3 cpv. 1

¹ Un impianto che può essere immesso sul mercato solo se è stata concessa una deroga di cui al numero 2.2 capoverso 11, può essere messo in esercizio unicamente se il gestore di questo impianto si è previamente accertato dell'esistenza di tale deroga.

N. 2.5

I prodotti refrigeranti e gli impianti che contengono già prodotti refrigeranti e la cui messa in esercizio richiede un intervento nel circuito del prodotto refrigerante possono essere consegnati solo a persone che adempiono i requisiti dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti.

N. 3.2.2 cpv. 1

¹ Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica alla ricarica in impianti immessi sul mercato sulla base della deroga secondo il numero 2.2 capoverso 1.

N. 3.3.1

È vietata la ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell'aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti.

N. 3.3.2 lett. c

Il divieto di cui al numero 3.3.1 non si applica alla ricarica:

- c. con prodotti refrigeranti non rigenerati stabili nell'aria con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti che sono stati immessi sul mercato sulla base di una deroga di cui al numero 2.2 capoverso 11, se sul mercato non sono disponibili prodotti refrigeranti rigenerati.

N. 3.4, titolo, nonché cpv. 2 e 3

3.4 Controllo della tenuta stagna e rilevazione delle perdite

² Qualora rilevi una perdita, il detentore deve immediatamente far riparare l'apparecchio o l'impianto.

³ Il detentore di un impianto che contiene prodotti refrigeranti stabili nell'aria e la cui capacità è pari o superiore a 500 tonnellate di CO₂ equivalenti è tenuto a provvedere affinché:

- a. l'impianto sia dotato di un sistema di rilevazione delle perdite con funzione di avviso;
- b. il sistema di rilevazione delle perdite venga controllato almeno una volta all'anno.

N. 4

4. Smaltimento

¹ I prodotti refrigeranti che vengono prelevati da un apparecchio o da un impianto e che non possono più essere ricaricati secondo il numero 3.2 o 3.3 sono considerati rifiuti speciali secondo l'elenco dei rifiuti emanato dal DATEC sulla base dell'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 2005⁴ sul traffico di rifiuti.

² Chi prende in consegna, per smaltirli, apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti deve provvedere allo svuotamento e allo smaltimento separato e corretto di tali prodotti.

N. 6, frase introduttiva e lett. a

Dopo aver consultato i settori interessati, l'UFAM emana raccomandazioni:

- a. sullo stato della tecnica di cui al numero 2.2 capoversi 1, 3-4, 6-8 e 11;

N. 7 cpv. 4 e 5

⁴ Gli impianti e gli apparecchi per i quali il numero 2.2 capoversi 1, 3, 4 e 7 non si applicano in quanto, a causa di un cambiamento dello stato della tecnica, esiste un sostituto, è possibile scegliere un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un minore impatto sul clima o sono disponibili misure aggiuntive per prevenire le emissioni del

⁴ RS 814.610

prodotto refrigerante, possono essere fabbricati, importati per scopi professionali o commerciali ancora per sei mesi dopo tale cambiamento dello stato della tecnica come pure forniti a terzi per ulteriori sei mesi.

⁵ Gli impianti che contengono prodotti refrigeranti stabili nell'aria la cui capacità è pari o superiore a 500 tonnellate di CO₂ equivalenti e che sono stati messi in esercizio prima del 1° gennaio 2025 possono continuare a funzionare senza un sistema di rilevazione delle perdite e i relativi controlli periodici solo fino al 31 dicembre 2026.

Allegato 2.15

N. 5.2 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Le pile industriali gravemente danneggiate sono esenti dall'obbligo di ripresa gratuita di cui al capoverso 2. I commercianti possono addebitare ai consumatori i costi aggiuntivi risultanti dallo smaltimento.

N. 6.1 cpv. 3 lett c

³ Su domanda, l'organizzazione esenta dall'obbligo della tassa i fabbricanti di pile per autoveicoli e di pile industriali nonché di veicoli e di apparecchiature che contengono pile per autoveicoli e pile industriali, se essi:

- c. presentano all'organizzazione la loro domanda completa entro il 31 luglio ai fini di un'esenzione per l'anno successivo.

N. 6.3 cpv. 1 e 2

¹ Le parti assoggettate alla tassa devono notificare all'organizzazione la quantità di pile soggette a tassa immessa sul mercato, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa. La notifica avviene mensilmente, salvo che le parti assoggettate alla tassa non concordino con l'organizzazione una periodicità diversa.

² I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dall'obbligo della tassa devono notificare, entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio, all'organizzazione la quantità di pile immessa sul mercato durante l'anno precedente, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa. L'organizzazione mette a loro disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica. Essa trasmette all'UFAM le notifiche ricevute, secondo le prescrizioni emanate da quest'ultimo.

N. 6.6^{bis} Rimborso della tassa

¹ Chi esporta pile sulle quali è stata riscossa una tassa ha diritto al rimborso della stessa sulla base di una domanda motivata al netto dei costi già sostenuti.

² Le domande di rimborso della tassa devono essere presentate all'organizzazione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

N. 6.9 cpv. 1

¹ L'organizzazione statuisce mediante decisione:

- a. deroghe all'obbligo di pagare gli emolumenti;
- b. domande di finanziamenti a terzi;
- c. domande di restituzione della tassa.

Allegato

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 18 maggio 2005⁵ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici è modificata come segue:

Allegato III. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) numeri 4-4.2

	Fr.
<i>4</i> <i>Trattamento di una domanda di restituzione della tassa secondo l'allegato 2.15 numero 6.6^{bis}</i>	
4.1 per pile per apparecchi	100
4.2 per pile per autoveicoli e pile industriali	
	400
